

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

Articolo 45 della Costituzione italiana

Cosa sono le Cooperative?

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 , secondo comma, e all'articolo 223–sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (art. 2511 c.c.)

Le società cooperative si differenziano dagli altri tipi di società per il fine perseguito, che consiste nella realizzazione di scambi mutualistici con i propri soci.

Art. 2512 – Cooperative a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Mutualità

Secondo la definizione "classica" contenuta nella relazione alla "legge Basevi", il d. lgs. C.P.S. 1577/47, la mutualità, in una cooperativa di lavoro, consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato.

Beneficio che possono essere risparmio di spesa in una cooperativa di utenza o maggior corrispettivo per beni o servizi apportati in una cooperativa di conferimento, o una migliore remunerazione delle prestazioni lavorative fornite nelle cooperative di produzione e lavoro, rispetto alle condizioni praticate sul mercato.

COSTITUZIONE COOPERATIVA

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico (art. 2521 c.c.)

NUMERO DEI SOCI

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Si può costituire una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche... (art. 2522 c.c.)

CONTENUTO ATTO COSTITUIVO

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
 - 2) la denominazione (che in caso di cooperativa sociale deve contenere la parola sociale nella denominazione) e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sede secondarie;
 - 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
 - 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
 - 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
 - 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
 - 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
 - 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
 - 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
 - 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
 - 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
 - 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Di solito si procede alla redazione di due documenti distinti: l'atto costitutivo e lo statuto.

L'atto costitutivo contiene la manifestazione di volontà di costituire la società ed i dati fondamentali della società.

Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società.

Lo statuto, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

VARIABILITA' CAPITALE E PRINCIPIO PORTA APERTA

Il capitale sociale nelle cooperative non è determinato in un ammontare prestabilito (art. 2524 c.c.)

La peculiarità delle cooperative è che per l'ammissione di nuovo soci non necessita la modificazione dell'atto costitutivo quindi non è necessario tornare dal notaio.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato (art. 2528 c.c.)

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiori a cinquecento euro.

ORGANI SOCIALI

– Assemblea dei soci

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

– Consiglio di amministrazione o amministratore unico

la nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Per la nascita della cooperativa è necessario che il notaio provveda al deposito, entro venti giorni dalla stipula, presso l'ufficio del registro delle imprese.

ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATORI

Il d. lgs. 220/02 ha istituito l'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico con il duplice scopo di creare, da un lato, un'anagrafica di tutte le società cooperative, e dall'altro di registrare e distinguere le cooperative aventi il requisito della prevalenza da quelle che di tale requisito non sono dotate.

L'Albo delle società cooperative è articolato in due sezioni:

- nella prima devono essere iscritte le cooperative a mutualità prevalente;
- nella seconda, invece, devono essere iscritte tutte le cooperative che difettano del requisito della mutualità prevalente.

nella prima parte dell'Albo è presente una specifica sottosezione riservata:

- alle società cooperative che la legge qualifica direttamente a mutualità prevalente (cooperative sociali).

Le cooperative sociali sono in ogni caso considerate ONLUS pertanto non hanno bisogno di dover adeguare il loro statuto e atto costitutivo per inserire la dicitura ONLUS nella denominazione.

Le categorie cui la cooperativa può appartenere sono state determinate dal d.m. 23 giugno 2004 e sono:

- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative di lavoro agricolo;
- cooperative sociali;
- cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
- cooperative edilizie di abitazione;
- cooperative della pesca,
- cooperative di consumo;
- cooperative di trasporto;
- consorzi cooperativi;
- banche di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia fidi.

FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

L'articolo 11 comma 1 della legge 59/92 ha istituito l'obbligo del versamento del 3% degli utili netti a un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il mancato versamento del contributo del 3% comporta, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 della legge 59/92, la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura previsti dalla normativa vigente.

REVISIONE COOPERATIVE

A seguito dell'iscrizione le cooperative sono soggette ad una attività di revisione da parte del Ministero o se aderente ad una Associazione nazionale di rappresentanza da parte di revisori delle stesse e ad ispezioni straordinarie.

La revisione è biennale (annuale per le cooperative sociali) e la spesa è a carico della cooperativa stessa.

L'importo è variabile e dipende dal fatturato della cooperativa stessa e dal numero dei soci.

Nella revisione vengono controllati la denominazione, come risulta iscritta all'albo delle cooperative, l'esistenza dello scopo mutualistico, le clausole nello statuto delle cooperative a mutualità prevalente, i ristorni, i regolamenti interni, i bilanci, i registri sociali.

per le cooperative sociali è previsto un ulteriore controllo con schede di settore specifiche.

Conclusa la revisione il revisore può rilasciare giudizio positivo rilasciando l'attestato di revisione o formalizzare una diffida, in cui viene dato un certo termine per regolarizzare le irregolarità, o nei casi più gravi proporre o la gestione commissariale o lo scioglimento coattivo.

COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali, nel perseguimento del loro fine, possono svolgere esclusivamente le seguenti attività (art. 1 l. 381/91)

- a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) svolgimento di attività diverse- agricole, industriali, commerciali o di servizi-finalizzate all'inserimento lavorativo di persone "svantaggiate".

le cooperative sociali vengono classificate in:

- cooperative sociali di tipo "A" quando offrono un servizio socio-sanitario agli utenti, che possono essere anche non soci
- cooperative sociali di tipo "B" che operano nei settori più disparati e sono finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Oltre alle cooperative sociali di tipo "A" e "B" a determinate condizioni è ammessa la cooperativa sociale a scopo plurimo, che hanno ad oggetto entrambe le attività previste.

Questo è possibile quando vi è un collegamento tra le due attività e sia possibile separare le due gestioni.

Per quanto riguarda i soci svantaggiati previsti nelle cooperative sociali di tipo "B" essi devono appartenere ad una di quelle categorie di svantaggiati tassativamente determinati dall'art. 4 della legge 381/91.

Essi sono:

- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- i soggetti in trattamento psichiatrico;
- i tossicodipendenti;
- gli alcolisti;
- i minori, in età lavorativa, in situazioni di difficoltà familiare;
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 354/1975, e successive modificazioni;
- i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le Cooperative istituita dall'articolo 18

del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Le persone svantaggiate vengono avviate al lavoro nelle cooperative sociali di tipo "B" e devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori.

Il rispetto della percentuale determina la possibilità da parte della cooperativa di beneficiare di

- agevolazioni fiscali;
- esenzioni contributive (le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero - art. 4 comma 3 l.381/91).
- della possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative

SOCIO LAVORATORE

I soci lavoratori sono destinatari di una particolare disciplina, l'art. 1 della legge 142/2001, contiene una serie di disposizioni volte a delineare e disciplinare il rapporto tra socio-lavoratore e cooperativa.

Viene introdotto il principio della duplicità dei rapporti, secondo il quale il socio lavoratore è identificato come soggetto che ha in essere con la cooperativa due distinti rapporti:

- il rapporto associativo;
- il rapporto di lavoro.

Con questa legge viene chiarito che tra socio e cooperativa, deve essere instaurato di un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in quanto la prestazione lavorativa non può ritenersi mero adempimento del contratto sociale, ma deve essere disciplinato da un contratto a parte.

A seconda dei casi si può stabilire un contratto di:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- lavoro coordinato e continuativo.

REGOLAMENTO INTERNO

La cooperativa ha l'obbligo di adottare un regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e depositato entro 30 giorni alla Direzione provinciale del lavoro competente. (art. 6 l.142/2001)

Il regolamento deve contenere:

- a) i contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nelle tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, o un piano di avviamento, con possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici o di

I trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi sono gli stessi anche per i soci lavoratori e non sono ammesse deroghe peggiorative se non in caso di crisi o di avviamento.

RISTORNO

L'art. 2545- sexies c.c. insieme con l'articolo 12 d.p.r. 601/1973 e l'articolo 3 comma 2 lettera b) l. 142/2001 legiferano sul ristorno.

il ristorno consiste in una parte di utili, che possono essere erogati ai soci.

I criteri di ripartizione devono essere stabiliti già nell'atto costitutivo.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

I ristorni non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

La cooperativa deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Tale ristorno può essere attribuito oltre che come integrazione della retribuzione anche

– come aumento gratuito delle rispettive quote del capitale sociale

– con l'emissione di nuove azioni.

SOCI VOLONTARI

I soci volontari, la cui presenza deve essere prevista esplicitamente dallo statuto della cooperativa, prestano la loro attività gratuitamente (art. 2 l.381/1991).

Essi vengono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi ma sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi che le cooperative sociali svolgono in applicazione di contratti collettivi stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura

complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori apportano capitale nella cooperativa esclusivamente a titolo di investimento.

Se previsto nello statuto, le cooperative possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione dell'utile e nel rimborso del capitale.

Queste possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore delle riserve o del patrimonio netto risultante in bilancio.

SOCI SOVENTORI

L'articolo 4 legge 59/1992 legifera sui soci soventori.

I soci soventori possono essere nominati amministratori, e i loro conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e possono essere emesse anche da cooperative il cui capitale è rappresentato da quote.

lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci soventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote o delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

OBBLIGHI CONTABILI

Le società di capitali, in cui le cooperative si riconoscono, devono obbligatoriamente adottare la contabilità ordinaria indipendentemente dall'ammontare dei ricavi annui.

I registri obbligatori che devono tenere sono quelli prescritti dall'art. 2214 c.c. per ogni imprenditore commerciale e sono

- libro giornale
- libro degli inventari
- registri iva
- registro dei beni ammortizzabili (non più obbligatorio poiché le relative registrazioni possono essere riportate sul libro giornale ma consigliabile)
- scritture obbligatorie previste dalla normativa sul lavoro.

Devono inoltre conservare ordinatamente fatture emesse e ricevute, lettere , telegrammi , ecc

Inoltre le cooperative hanno l'obbligo di mettere in uso, previa vidimazione, i seguenti registri:

- verbali assemblea,
- verbali consiglio di amministrazione;
- libro soci.

- verbali del collegio sindacale, (se presente)
- verbali del revisore contabile (se presente)

IL BILANCIO

Le cooperative sono sottoposte alle stesse regole delle s.p.a. riguardo alla redazione del bilancio (art. 2423 c.c.).

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria della società.

il conto economico indica gli elementi positivi e negativi di reddito che hanno portato al risultato economico conseguito.

La nota integrativa ha valore esplicativo, fornisce informazioni sui valori presenti nello stato patrimoniale o nel conto economico.

Le cooperative , rispetto a una s.p.a., hanno ulteriori obblighi nella redazione del bilancio, devono fornire informazioni circa il rispetto della condizione di prevalenza dell'attività svolta nei confronti dei soci e ai criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, questo permette anche di evidenziare i margini attribuibili ai soci a titolo di ristorno.

Il bilancio una volta redatto viene comunicato dal consiglio di amministratore (o amministratore unico) al Collegio Sindacale (se istituito) .

Comunque deve restare depositato nella sede della società i 15 giorni precedenti all'assemblea convocata per sua approvazione.

L'assemblea deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Una volta approvato il bilancio, completo di nota integrativa deve essere, entro 30 giorni, depositato telematicamente presso il registro delle imprese.

BILANCIO SOCIALE

Il bilancio d'esercizio fornisce informazioni importanti dal punto di vista dell'efficienza economica dell'azienda ma una cooperativa sociale ha necessità di comunicare la capacità della cooperativa di raggiungere i propri obiettivi, di far comprendere le attività poste in essere. Con il bilancio sociale si rende conto sulla "mission" , sulle scelte strategiche, sulle risorse utilizzate per il suo perseguimento e sui risultati ottenuti viene rappresentata la gestione globale svolta in un periodo.

Sono interessati al bilancio gli "stakeholder" o "portatori di interesse".

In una cooperativa sociale sono portatori di interesse

- gli utenti effettivi e potenziali;
- i soci lavoratori e non lavoratori, i dipendenti;
- i volontari
- le banche
- la collettività

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La cooperativa si differenzia dalle società commerciali non solo per il carattere democratico e mutualistico, ma anche per la differente disciplina civilistica e fiscale, che mira a favorire la capitalizzazione della società e a remunerare il lavoro prestato dai soci o i loro conferimenti.

Gli utili di esercizio conseguiti dalle società cooperative devono essere destinati seguendo un ordine ben preciso stabilito dal Codice Civile:

- una quota pari al 30% deve essere destinata al fondo di riserva legale qualunque sia l'ammontare del fondo stesso (art. 2545-quater c.c.)
- una quota pari al 3% deve essere destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 L.59/92)
- la parte di utile residua può essere destinata, con delibera assembleare, a remunerazione del capitale sociale, a rivalutazione del valore delle quote/azioni, a ristorno a favore dei soci, ad acquisto di azioni/quote di capitale proprio, o ad altre riserve statutarie.

Per le cooperative a mutualità prevalente l'ammontare del dividendo deve sottostare a diversi limiti imposti dall'art. 2514 c.c. e vige il divieto di distribuire le riserve (art. 2514 c.c.) tra i soci sia durante la vita della società che in caso di cessazione.

Il patrimonio residuo della società, previo rimborso ai soci del capitale sociale versato, deve essere destinato ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 L.59/92)

8

IMPOSTE

La cooperativa come tutte le società di capitali è soggetta all'IRES la cui aliquota adesso è pari al 27,5%.

Le cooperative in virtù della loro funzione sociale godono di alcune agevolazioni fiscali.

Il calcolo delle imposte di una cooperativa è abbastanza complicato poichè sono state oggetto di ripetuti interventi normativi .

Le norme agevolative previste per la cooperazione (art. 12 legge 904/77, art. 10 dpr 601/73, art. 11 dpr 601/73) sono state ridimensionate con la legge

finanziaria 2005 (legge 311/2004) con il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 e con il d.l. 138/2011 convertito dalla legge 14/2011.

Alcune riguardano le cooperative in generale, altre invece riguardano soltanto particolari tipologie.

Art. 12 legge n. 904/1977 stabilisce che: non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Nel tempo i benefici fiscali sono stati limitati, così mentre nel caso sopra se l'utile veniva tutto accantonato non vi era tassazione adesso è prevista la disapplicazione di tale agevolazione per un'aliquota % degli utili netti annuali variabili a seconda della tipologia di cooperativa.

Tranne le cooperative sociali che non hanno subite queste restrizioni per le altre abbiamo che non applicano l'agevolazione:

- le cooperative agricole e della piccola pesca sul 20% degli utili netti;
- le cooperative di consumo e loro consorzi sul 65%
- le altre cooperative sul 40%

Le cooperative sociali godono anche di una agevolazione ai fini Irap poiché possono dedurre dalla base imponibile il costo del lavoro delle persone svantaggiate.

Inoltre sempre ai fini IRAP vi sono singole leggi regionali che stabiliscono aliquote agevolate per l'Irap delle cooperative sociali.